



*Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale – Ufficio IV*

Il Decreto Legislativo

N. 62/2017

e D.D. M.M. n. 741 e 742/2017

Ufficio
Scolastico
Regionale

FOCUS

su

ESAME DI STATO

1° CICLO DI ISTRUZIONE

ABSTRACT	2
1.DECORRENZE	4
2.LE NOVITÀ.....	5
2.1 SCUOLA PRIMARIA (Artt. 2 e 3)	5
2.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Artt. 2-6-7del D.lgs 62/2017 e Art. 2 del D.M. 741/2017).....	5
3.DAI PROGRAMMI SCOLASTICI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI	7
4.LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO (Art. 1 D.lgs. 62/2017)	8
5. ESAMI DI IDONEITÀ (D.lgs. 62/2017 Artt. 10 e 23).....	9
6.ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.lgs. 62/2017 e D.M. 741/2017)	10
7.LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	13
8.VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (D. lgs. 62/2017 e D. M.742/2017).....	15
9.VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL' APPRENDIMENTO.....	18
10.CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE (D. lgs. 62/2017 art. 22– D.M. 741/2017 art. 15).....	21
11. ESAME DI STATO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.....	22
12. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.....	22
ALLEGATO: GLOSSARIO	23

USR CAMPANIA-UFFICIO IV- ORDINAMENTI
GRUPPO DI LAVORO

dirigente dott.ssa Domenica Addeo
dirigente scolastico prof. Attilio Lieto
dirigente scolastico prof. Gennaro Salzano
prof.ssa Rosa Agizza
prof.ssa Anna Curci
prof.ssa Maria D'Alessio
prof. Claudio Di Benedetto

ABSTRACT

Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e i decreti ministeriali n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 hanno introdotto nuove disposizioni per la valutazione e la certificazione delle competenze, nonché nuove procedure inerenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le principali novità riguardano: requisiti di ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, prove INVALSI, esami di stato scuola secondaria di I grado, candidati privatisti, alunni disabili e con DSA e valutazione.

In particolare, nella scuola secondaria di primo grado *cambia l'esame di Stato, con una riduzione del numero di prove* e con l'introduzione di una modalità di valutazione che tiene maggiormente conto del percorso scolastico compiuto.

Il presente documento intende fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni in merito alle principali innovazioni del decreto sull'esame di Stato del primo ciclo d'istruzione: dalle Indicazioni nazionali alla valutazione degli apprendimenti, dalla certificazione delle competenze alla valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della **legge 13 luglio 2015 n. 107**, di seguito elencati:

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#) *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60](#) *“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61](#) *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#) *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63](#) *“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64](#) *“Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#) *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

[Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#) *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

Importanti indicazioni – anche di natura operativa – sono, inoltre, state fornite dai decreti ministeriali n. [741](#) e [742](#) del 3 ottobre 2017.

Le suddette **disposizioni riordinano e coordinano** in un unico testo le disposizioni vigenti in materia, effettuando modifiche e integrazioni a:

- [Legge 425/1997](#), relativa alla riforma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- [DPR 323 del 1998](#), regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;
- [Legge 176 del 2007](#), che ha introdotto la prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'Invalsi nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo ed ha individuato gli anni di corso dei vari gradi scolastici durante i quali sono effettuate le rilevazioni degli apprendimenti;
- [Legge 169/2008](#), limitatamente ad alcune indicazioni circa la valutazione del comportamento nel primo ciclo;
- [DPR 122/2009](#), regolamento sulla valutazione periodica e finale e sulla certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione.

1. DECORRENZA

Le norme contenute nel d.lgs. n. 62/2017 entrano in vigore in maniera progressiva relativamente ai due cicli di istruzione:¹

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:

- le norme inerenti ai principi generali;
- le norme riferite al primo ciclo di istruzione;

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:

- le norme riferite al secondo ciclo di istruzione.

¹ [Nota prot. AOODGOSV 6193 del 1° giugno 2017](#)

2. LE NOVITÀ

2.1 SCUOLA PRIMARIA (Artt. 2 e 3)

- a) In riferimento alla **non ammissione alla classe successiva**, riprendendo dal d.lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata **solo in casi eccezionali** e purché il voto sia unanime, il d.lgs. n. 62/2017 riafferma che l'ammissione alla classe successiva è possibile *“anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”* (art.3, comma1).
- b) Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino **livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**, l'istituzione scolastica è **obbligata ad attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** (art.3, comma 2).
- c) Nelle **classi quinte** la **prova Invalsi di inglese** si aggiunge a quelle di italiano e matematica.

2.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Artt. 2-6-7 del d. lgs n. 62/2017 e Art. 2 del d.m. n. 741/2017)

- a) Per la valutazione del **comportamento** vengono introdotte **tre innovazioni**:
 - la prima riguarda il **criterio di valutazione**, che viene riferito **“allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”**;
 - la seconda riguarda il **ritorno al giudizio** (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi previsto dalla legge 169/2008 - D.M. n. 5/2009 - DPR 122/2009);
 - la terza riguarda la minore valenza del **giudizio negativo di comportamento rispetto all'ammissione alla classe successiva**.
- b) La **non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo **rimane possibile su voto a maggioranza del consiglio di classe** nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene **formalizzato l'obbligo di attuare**, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** (art. 6, c. 2 e 3), come già evidenziato nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum (D.M. 254/2012), dal Regolamento dell'autonomia scolastica (DPR 275/1999 art. 4 commi 1 e 2) e dalla **legge n. 107/2015, art 1 comma 3**.

L'art. 6, commi 2- 3 del d.lgs. n. 62/2017 recita testualmente *“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo**” e*

sostituisce

L'Art. 2 del DPR 122/2009: “(..). L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. (...) *Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, **la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di***

valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. (..) *Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (...)*".

L'art. 26 del decreto n. 62/2017 definisce le decorrenze e l'abrogazione di alcuni articoli della precedente normativa, in particolare:

"Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia: a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122". Il comma 7 dell'art. 2 resta confermato.

- c) Le **prove Invalsi** si svolgono in terza, ma **non fanno più parte integrante dell'esame di Stato**: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, **rappresentando requisito di ammissione all'esame di Stato**: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Alle prove di italiano e di matematica **si aggiunge la prova di inglese**. Le **prove standardizzate** saranno **computer based**.

3.DAI PROGRAMMI SCOLASTICI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI

Il **decreto legislativo n. 62/2017** prosegue nel solco di interventi legislativi che hanno determinato notevoli cambiamenti nelle modalità metodologiche-didattiche e valutative della scuola italiana negli ultimi anni. **Esso ribadisce il valore formativo del processo di valutazione, inteso come miglioramento continuo** della persona e dell'intero sistema educativo come sottolineato nelle Indicazioni nazionali (DM n. 254/2012).

Nelle **Indicazioni nazionali** la valutazione è, infatti, delineata su tre livelli:

- ✓ **Valutazione degli alunni:** le Indicazioni nazionali prendono spunto dal Regolamento per la Valutazione degli alunni (DPR 122/2009);
- ✓ **Autovalutazione d'istituto,** intesa quale riflessione sull'organizzazione educativa e didattica della scuola (DPR 80/2013);
- ✓ **Valutazione dell'intero sistema scolastico,** affidata al Sistema nazionale di valutazione.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 evidenziano il carattere di **collegialità della valutazione**, stabilendo che agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere **coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo** (Art. 1 d.lgs. n. 62/2017).

4.LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO (Art. 1 d.lgs. 62/2017)

Tra i punti maggiormente qualificanti gli interventi introdotti con il decreto legislativo n. 62/2017 figura la **valutazione degli apprendimenti**. Nella cultura della trasparenza dell'azione amministrativa e della condivisione della responsabilità educativa, la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

La **valutazione** così come definita dal decreto:

- concorre al **miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli studenti,
- documenta lo **sviluppo dell'identità personale**,
- promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Essa è effettuata dai docenti:

- nell'esercizio della propria autonomia professionale;
- in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F.

In tale ottica, il decreto chiarisce che la valutazione in decimi deve essere correlata alla **esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno**.

Valutazione intermedia e finale

La valutazione intermedia e finale, nel primo ciclo è **effettuata collegialmente** dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado).

I **docenti di religione cattolica**, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I **docenti di potenziamento** dell'offerta formativa contribuiscono alla valutazione fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

I **docenti di sostegno** partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. **Il decreto non fa distinzione al riguardo tra scuola primaria e secondaria di I grado, distinzione precedentemente vigente (DPR n. 122/09 art. 2, comma 1)** e sulla base della quale il dirigente scolastico presiedeva soltanto gli scrutini nella scuola secondaria di I grado.

La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Le attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di **Cittadinanza e Costituzione** diventano **oggetto di valutazione** che trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'art.1 della legge n. 168/2008.

La **valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione**. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per quanto attiene alla scuola secondaria di I grado deve avere

come punti di riferimento lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti delle istituzioni scolastiche.

5. ESAMI DI IDONEITÀ (D.lgs. 62/2017 Artt. 10 e 23)

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età (d.lgs. n.62/2017, artt. 10 e 23).

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria, presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata (di norma entro il 30 aprile) dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curriculum.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

6.ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.lgs. 62/2017 e D.M. 741/2017)

La composizione della commissione: come cambia

COMPOSIZIONE COMMISSIONE	
DPR 122/2009	d.lgs. 62/2017; D.M. 741/2017
La commissione è composta da: <ul style="list-style-type: none">• DS proveniente da altra istituzione scolastica;• tutti i docenti delle classi terze• una sottocommissione per ciascuna classe terza	La commissione è composta da: <ul style="list-style-type: none">• DS della medesima istituzione scolastica o, in sua assenza, un docente collaboratore appartenente al ruolo della scuola secondaria I grado;• tutti i docenti del Consiglio di Classe (DM 741/2017 Art. 4 Comma 2);• una sottocommissione per ciascuna classe terza

Con il decreto viene **apportata una significativa modifica alla composizione delle commissioni d'esame, attribuendo la presidenza delle stesse al dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica** ovvero al docente collaboratore appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado (D.M. 741 del 03 ottobre 2017 art. 4, c. 4).

L'art. 8 del d. lgs. n. 62/2017 chiarisce la funzione orientativa dell'esame conclusivo del primo ciclo oltre che di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni. Colmando una lacuna normativa, la norma disciplina il contenuto delle prove d'esame e detta disposizioni sulla formazione delle Commissioni, costituite dai docenti della classe e dal Dirigente scolastico, che svolge le funzioni di presidente. Per le istituzioni scolastiche paritarie, le commissioni saranno presiedute dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative.

Contenuti e prove dell'esame di Stato (D.lgs. n. 62/2017, art. 8 e D.M. 741/2017, artt. 7-8-9)

La Commissione predispose le prove d'esame ed individua i criteri per la correzione delle prove in coerenza con il profilo finale dello studente definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. **Le prove d'esame sono quattro: tre scritte e una orale.**

Le prove scritte sono: Italiano, Matematica, Lingue Straniere:

- a) **Italiano** – prova volta ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni;
- b) **Matematica** – relativamente alle competenze logico matematiche la prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni;
- c) **Lingue straniere** – prova volta ad accertare le competenze acquisite nelle lingue studiate (comprensione e produzione scritta) riconducibili al livello A2 per l'Inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova è articolata in due sezioni distinte per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il **colloquio** si pone la finalità di valutare il livello delle **conoscenze, abilità e competenze** descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione ponendo particolare attenzione alle capacità di

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e riflessivo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche del livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

Tra le **competenze che il colloquio deve valutare, quelle di cittadinanza costituiscono una novità assoluta** e sono valutate anche negli anni precedenti l'esame.

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, come riportato nell'articolo 2 comma 4 del d.lvo n.62/2017: *“Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.”*

Gli alunni frequentanti corsi ad indirizzo musicale svolgono anche una prova pratica di strumento.

Voto finale (D.lgs. n. 62/2017 art. 8, comma 7 e D.M. n. 741/2017 art.13)

L'esito finale è espresso in voti in decimi sulla base di una valutazione complessiva. La valutazione finale corrispondente a dieci decimi e, con decisione all'unanimità della Commissione, può essere accompagnata dalla lode. Fino ad oggi il voto finale è stato calcolato sulla base della media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio; **con il nuovo decreto il curriculum viene a pesare per il 50% sulla valutazione finale.** Questa innovazione valorizza il curriculum dell'alunno/a, premiando la continuità e la partecipazione alla vita scolastica: *“La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio”* (d.lgs. n. 62/2017 Art. 8 comma 7 e D.M. n. 741/2017 art.13 commi 1 e 2).

Alle prove vengono attribuiti voti unici espressi in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

La Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame per gli alunni assenti e ne individua le modalità per lo svolgimento delle prove. Tale sessione deve essere conclusa entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (d.lgs. n. 62/2017 art. 8, comma 10; D.M.741/2017 art. 11).

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici all'albo della scuola.

Validità dell'anno scolastico della secondaria di primo grado (d.lgs. n.62/2017 art. 5)

L'Art. 5, in coerenza con le attuali previsioni, fissa la percentuale di monte ore annuale personalizzato necessario ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado individuato nella **misura di tre quarti**. Rimette al Collegio dei docenti la fissazione di criteri di deroga che dovranno essere applicati nei singoli casi dai consigli di classe. **Le istituzioni scolastiche comunicano alle famiglie, all'inizio di ogni anno, il monte di ore annuale personalizzato.**

Ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo: candidati interni (art. 6 d.lgs. 62/2017 e art.2 D.M. 741/2017)

L'Art. 6 del d.lgs. n. 62/2017 e l'art.2 del D.M. n. 741/2017 dispongono che gli alunni della scuola secondaria di primo grado **vengono ammessi all'esame di Stato:**

- con un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi (D.M. 741/2017 art. 2 comma 4);
- se non sono incorsi nella **sanzione disciplinare della non ammissione** all'esame di stato (D.M. 741/2017 art. 2 comma 1);

- se hanno sostenuto le prove INVALSI;
- se hanno frequentato per almeno tre quarti il monte ore annuale personalizzato previsto.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, **a maggioranza**, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'allievo all'esame di Stato (D.M. 741/2017, art. 2 comma 2). Il voto dell'insegnante di religione cattolica o del docente per le attività alternative diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato (D.M. 741/2017 Art. 2 Comma 3).

Ammissione dei candidati esterni agli esami (D.lgs. n. 62/2017 art. 10 e D.M. n. 741/2017 art.3)

L'articolo 10 del decreto stabilisce che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo i candidati privatisti che abbiano:

- prodotto domanda di partecipazione entro il 20 marzo dell' a.s. di riferimento (D.M. n. 741/2017 art.3 comma 3)
- compiuto 13 anni **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui si svolge l'esame;
- conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, quindi indipendentemente dal compimento dei 13 anni nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- **partecipato alla prova Invalsi in una istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato** (D.M. n. 741/2017 art.3 comma 5).

I candidati privatisti che frequentino scuole non statali e non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. (D.M. 741/2017 art.3 comma 4)

Le scuole statali o paritarie comunicano all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione della prova nazionale. (D.M. n. 741/2017 art.3 comma 6).

7. LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Come noto, la legge n.176/2007 prevede lo svolgimento di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. In base a tale previsione normativa, all'INVALSI, con direttiva annuale o pluriennale viene assegnato il compito di predisporre prove censuarie per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti che, *attualmente*, riguardano le classi seconde e quinte di scuola primaria, le terze classi di scuola secondaria di primo grado, le classi seconde e quinte di scuola secondaria di secondo grado.

La **rilevazione annuale degli apprendimenti**:

- è **finalizzata alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo** di istruzione e formazione, ai sensi del DPR n. 80/2013;
- è **elemento fondamentale del più ampio processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche (RAV)**, consentendo a ciascuna scuola di rapportarsi, all'interno del sistema nazionale di valutazione, con le altre istituzioni scolastiche;
- **concorre allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti** che si esplica attraverso il Piano di Miglioramento inserito nel Piano triennale dell'Offerta formativa;
- **consente di monitorare i livelli di acquisizione delle competenze in *literacy* e *numeracy*** da parte degli studenti, come previsto dalle rilevazioni internazionali e dagli obiettivi di “Europa 2020”.

Le prove INVALSI hanno funzione di **supporto alle scuole nell'ambito del processo di autovalutazione in coerenza con quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione (SNV)** di cui al DPR n. 80/2013. Per la **prova di inglese la norma dispone che l'Invalsi accerti i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in coerenza con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue (QCER).**

Nel d.lgs. n. 62/2017 l'art. 7, comma 3 dispone: *“Per la **prova di inglese**, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, **eventualmente in convenzione con gli enti certificatori**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

Il QCER distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale). I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) sotto suddivisi tramite numeri affiancati da "1" a "2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è quindi "A1", mentre il livello massimo è "C2", come riportato nella tabella seguente.

Per la scuola secondaria di primo grado il livello di difficoltà della prova va da A1 a A2.

<p>A - Base</p>	<p>A1 - Livello base Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.</p>	<p>A2 - Livello elementare Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.</p>
<p>B - Autonomia</p>	<p>B1 - Livello intermedio o "di soglia"</p>	<p>B2 - Livello intermedio superiore</p>
<p>C - Padronanza</p>	<p>C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"</p>	<p>C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse</p>

8.VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (d. lgs. n. 62/2017 e D. M.742/2017)

Certificazione delle competenze del primo ciclo

L'art. 9 del decreto legislativo n.62/2017 e il decreto ministeriale n.742/2017 riguardano il rilascio della certificazione delle competenze relative allo sviluppo delle competenze culturali in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza e con le Indicazioni Nazionali. La norma dispone che la certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo sia al termine della classe V di scuola primaria, che al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che hanno superato l'esame di Stato.

Valutazione e Certificazione delle Competenze

L'art. 1 del d. lgs. n. 62/2017 individua **l'oggetto della valutazione nel processo e nei risultati di apprendimento e nella finalità formativa della stessa**, raccordando la valutazione all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai criteri ed alle modalità di valutazione definite dal collegio dei docenti ed alle Indicazioni Nazionali per il curriculum.

In merito alle competenze, la norma richiama la connessione tra competenze culturali e competenze di cittadinanza, specificando il valore orientativo dell'attestazione delle competenze, il cui rilascio è demandato al consiglio di classe. Nell'ottica della personalizzazione dell'offerta formativa, la norma prevede che la scuola si faccia carico del mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento e che, con un corretto utilizzo dell'organico dell'autonomia, organizzi percorsi ed attività volti a superare le carenze disciplinari degli alunni. La norma enuncia la partecipazione alle rilevazioni nazionali ed internazionali standardizzate quale strumento utile alla valutazione del servizio e alla qualità dello stesso. Ribadisce inoltre la sottoposizione alla normativa sulla valutazione dei minori con cittadinanza non italiana in ragione del diritto all'istruzione, già espressamente previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394.

La **certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni**, anche al fine di sostenerli e orientarli verso la scuola del secondo ciclo.

Due sono i momenti in cui deve essere effettuata l'attestazione delle competenze: al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I grado.

Il MIUR ha emanato con apposito decreto i **modelli nazionali di certificazione (DM n. 742/2017: allegato A relativo alla scuola primaria e allegato B alla scuola secondaria di I grado)** tenendo conto dei seguenti principi:

- a) **riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;**
- b) **ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea**, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) **definizione**, mediante enunciati descrittivi, **dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;**
- d) **valorizzazione delle eventuali competenze significative**, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) **coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;**

f) **indicazione, in forma descrittiva, dell'esito del livello raggiunto nelle prove INVALSI**, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La **certificazione delle competenze si colloca all'interno dell'intero processo di valutazione degli alunni e ne assume le finalità.**

Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale dell'insegnamento/apprendimento, si accompagna la **valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell'alunno**. La **valutazione formativa** quando **si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un'azione di auto-orientamento e di autovalutazione**. Orientare significa guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.

Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall'alunno, diventa indispensabile la **funzione proattiva della valutazione**. *“La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive”* ([C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015](#)- [nota DGOSV prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017](#))

La **certificazione** pone attenzione non solo alla dimensione educativa, ma anche a quella orientativa della scuola del primo ciclo. Pertanto nella redazione del modello nazionale di certificazione saranno assunti quali **principi di riferimento**:

- la **prospettiva orientativa** (cfr. Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita, di cui alla C.M. n. 43/2009, e Linee guida nazionali per l'orientamento permanente, di cui alla nota 19 febbraio 2014, prot. 4232), da cui deriva la scelta di certificare le competenze, nell'ottica della valutazione autentica basata sul criterio dell'attendibilità, ovvero su prestazioni reali ed adeguate che possano orientare l'alunno nel suo percorso scolastico e soprattutto contribuire alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini, talenti e qualità personali. La prospettiva orientativa considera implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- la **prospettiva di continuità**, da cui consegue la scelta di mantenere la stessa struttura all'interno del primo ciclo, creando una connessione anche con le prescrizioni in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, come previsto dal D.M. n. 139/2007.

La **certificazione delle competenze** a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione rappresenta dunque:

per gli alunni e le loro famiglie

- un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza;
- una descrizione degli esiti del percorso formativo;
- un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate;

per le istituzioni scolastiche che certificano

- la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, riferiti ai livelli internazionali ISCED 1 (scuola primaria) e ISCED 2 (scuola secondaria di primo grado) nel rispetto dell'autonoma progettazione delle singole scuole;

- la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF;
- la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi;
- una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e dell'offerta formativa;
- un maggiore riconoscimento sul territorio;

per le istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno

- un elemento utile per un'efficace azione di accompagnamento dell'alunno in ingresso;
- un elemento per favorire la continuità dell'offerta formativa, attraverso la condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola.

9.VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

L'art. 11 del d.lgs. n.62/2017 disciplina la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Per gli alunni con disabilità certificata, fermo restando che si applicano tutte le norme di cui ai precedenti articoli, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'art. 2, comma 5 della Legge 104/1992 e del Piano educativo individualizzato (PEI). L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avviene secondo quanto disposto dalle norme del decreto tenendo a riferimento il PEI.

LE NOVITÀ

D.lgs. n.62/2017, art. 11 (primo ciclo) - DPR n. 122/2009 – art. 9, art. 11, comma 4

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere **adeguate misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.**

Per **l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte**, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove di esame differenziate**, comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura di tutti i docenti componenti la commissione.

Le **prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con **l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b) del testo unico di cui al d.lgs n. 297/1994.

Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

“Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato”.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alunni con DSA esame primo ciclo
DPR n. 122/2009 art. 10 - D. lgs. n. 62/2017 art. 11 – D.M. n. 741/2017 art. 14

Per gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento certificati** ai sensi della legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe; le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano accertare il livello di apprendimento conseguito dall'alunno anche mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla predetta legge. Per lo svolgimento dell'esame di Stato, le Commissioni possono riservare a tali alunni **tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'utilizzo di quelle apparecchiature o di quegli strumenti informatici** che siano stati già utilizzati durante il corso dell'anno sempre che siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento la cui **certificazione preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e non svolgono la prova Invalsi di inglese e la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di quella scritta**. Agli stessi alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento, la cui **certificazione prevede l'esonero dalla lingua straniera viene rilasciato l'attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di percorsi integrati di istruzione e formazione**.

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Indicazioni più ampie, mutuata dalla normativa sui DSA (legge 170/2010 e linee guida) e dall'OM annuale sugli Esami di Stato.

Alunni con DSA – prove standardizzate
D.lgs. n. 62/2017 e D.M. n.741/2017

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati **strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato**. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

La Legge 170/2010 richiama, infatti, le istituzioni scolastiche **all'obbligo di garantire "l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere"**.

La Legge dispone, inoltre, che le istituzioni scolastiche garantiscano *"l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate"*.

La Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della **didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio**, con ciò lasciando intendere la **centralità delle metodologie didattiche**, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

Anche il d. lgs n. 66/2017 recante norme per la **promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ribadisce la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado** attraverso la definizione delle **prestazioni in relazione ai servizi alla persona** (intento di passare dal piano del diritto formalmente già riconosciuto ai sensi della legge 53/2003, art. 2, comma 1, lettera c), alla sua concreta attuazione).

L'inclusione scolastica *“si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio”*(...) *“impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”* (Art. 1 lett. b e c)

Tra le principali novità vi è **l'introduzione, nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, di quello che viene definito “livello di inclusività”**. Ogni scuola dovrà predisporre, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), un Piano specifico per l'inclusione per il quale vengono definiti modalità e contenuti e che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione; il **Piano per l'inclusione è parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)**.

La qualità dell'inclusione scolastica, dunque, entra a pieno titolo nei processi di valutazione delle scuole. Nella valutazione della qualità dell'inclusione scolastica un ruolo determinante spetta all'**INVALSI, che ha l'importante compito di definire gli indicatori per la valutazione**. All'art. 4 il d.lvo n.66/2017 conferma che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (cfr. art. 6 del DPR n. 80/2013).

L'INVALSI ha il compito di definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- a) **livello di inclusività del PTOF** come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) **realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione;**
- c) **livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;**
- d) **realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali** del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e) **utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il **riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;**
- f) **grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.**

10.CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE (d. lgs. n.62/2017 art. 22– D.M. 741/2017 art. 15)

1. I candidati ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.
3. Coloro che hanno frequentato **corsi di istruzione funzionanti in ospedale** o luoghi di cura per periodi rilevanti senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del d. lgs n.62/2017, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui i candidati sono ricoverati.
5. I candidati ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai **casi di istruzione domiciliare** per i candidati impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di una sottocommissione allo scopo individuata. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del d. lgs n.62/2017.

11. ESAME DI STATO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (D. lgs. 62/2017 art. 25– DM 741/2017 art. 16)

1. Le norme del d. lgs. n. 62/2017 si applicano anche ai candidati che sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole italiane all'estero (cfr. d. lgs. 13 aprile 2017, n. 64).
2. L'ammissione all'esame di Stato avviene in assenza dell'espletamento delle prove predisposte dall'Invalsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

12. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (DM 741/2017 art. 17 e Nota MIUR n.1865/2017)

Il D.M. n.741/2017 conferma in pieno l'art.6 del D.P.R. n.263/2012, che definisce le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale.

La nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 precisa che le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti effettuato nei CPIA saranno definite con un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale decreto definirà, in particolare, i requisiti di ammissione, il numero e le tipologie delle prove scritte, le modalità di svolgimento del colloquio e di attribuzione del voto finale.

ALLEGATO A GLOSSARIO

Abilità	<p>Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare <i>know-how</i> per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).</p> <p><i>Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008</i></p>
Apprendimento formale	<p>Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.</p> <p><i>Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1</i></p>
Apprendimento informale	<p>Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.</p> <p><i>Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1</i></p>
Apprendimento non formale	<p>Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.</p> <p><i>Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1</i></p>
Apprendimento permanente	<p>Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.</p> <p><i>Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1</i></p>
Certificazione dei risultati di apprendimento	<p>Rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un ente competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell'apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. La certificazione può convalidare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o informali.</p> <p><i>Fonte Glossario della terminologia VET "Terminology of European education and training policy" - Official Publications of the European Communities", CEDEFOP 2008</i></p>
Certificazione delle competenze	<p>Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente.</p> <p><i>Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1</i></p>
Cittadinanza e Costituzione	<p>Acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storicosociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Negli istituti professionali, le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare,</p>

	<p>in quelli di interesse storico-sociale e giuridico- economico. <i>Fonte Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (art. 1) Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133" (art. 5, comma 1, lett. e) e Allegato A)</i></p>
Competenze	<p>Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. <i>Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006</i> Sono la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale <i>Fonte: D.Lgs 13/13, art. 2, c. 1</i></p>
Competenze chiave di cittadinanza	<p><i>Otto competenze, da acquisire al termine dell'obbligo d'istruzione, che costituiscono il risultato che si può conseguire all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.</i> <i>Fonte Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo d'istruzione" (Documento tecnico e Allegato 2)</i></p>
Competenze chiave per l'apprendimento permanente	<p>Combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. <i>Fonte Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) (Allegato)</i></p>
Conoscenze	<p>Sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. <i>Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008</i></p>
Compito di realtà	<p>Il compito di realtà si identifica nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. <i>Fonte: Linee Guida per la Certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione (Nota MIUR n. 2000/2017)</i></p>
Curricolo	<p>Percorso che l'istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, organizza affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa Ogni scuola predispone il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. <i>Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (DM 254/12)</i></p>
Obiettivi di apprendimento	<p>Gli «obiettivi specifici di apprendimento» (Osa) indicano le conoscenze (il <i>sapere</i>) e le abilità (il <i>saper fare</i>) che tutte le scuole della nazione sono invitate ad organizzare in attività educative e didattiche volte alla concreta e circostanziata promozione delle</p>

	<p><i>competenze</i> degli allievi a partire dalle loro <i>capacità</i>. In questo senso, come spiega l'art. 8 comma 1, punto b del Dpr 275/99, sono «<i>relativi</i> alle competenze degli alunni», cioè hanno di mira le competenze da promuovere, pur non identificandosi con esse, ma ponendosi nel loro confronti nel rapporto di mezzi a fine.</p> <p><i>Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (DM 254/12); Regolamento dell'Autonomia scolastica DPR 275/1999</i></p>
Orientare	<p>Guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.</p> <p><i>Fonte: Linee Guida per la Certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione (Nota MIUR n. 2000/2017)</i></p>
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF = European Qualification Framework)	<p>Strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile.</p> <p><i>Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008</i></p>
Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue (QCER= Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)).	<p>Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue(QCER) è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea.</p> <p><i>Fonte Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli stati membri sull'uso del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la promozione del plurilinguismo CM/Rec(2008)7E</i></p>
Qualifica	<p>Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.</p> <p>Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008</p> <p>Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al DLgs 13/13.</p> <p><i>Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1</i></p>
Risultati di apprendimento	<p>Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.</p> <p><i>Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008</i></p>
Traguardi per lo sviluppo delle	<p>Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano l'affinamento progressivo di una stessa competenza o di competenze via via più complesse.</p>

competenze	<i>Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (DM 254/12)</i>
Valutazione	<p>La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva [...] La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.</p> <p><i>Fonte: Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3.</i></p> <p>La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.</p> <p><i>Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (DM 254/12)</i></p>
Valutazione Formativa	<p>Processo che raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un'azione di auto-orientamento e di autovalutazione.</p> <p><i>Fonte: Linee Guida per la Certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione (Nota MIUR n. 2000/2017)</i></p>
Valutazione autentica	<p>La valutazione autentica si basa sul criterio dell'attendibilità, ovvero su prestazioni reali ed adeguate che possano orientare l'alunno nel suo percorso scolastico e soprattutto contribuire alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini, talenti e qualità personali.</p> <p><i>Fonte: Linee Guida per la Certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione (Nota MIUR n. 2000/2017)</i></p>
Valutazione proattiva	<p>La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le "emozioni di riuscita" che rappresentano il presupposto per le azioni successive.</p> <p><i>Fonte: Linee Guida per la Certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione (Nota MIUR n. 2000/2017)</i></p>